

10 – Statuto della Fiat S.p.A.

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “Fiat S.p.A.”. La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Torino.

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto l’esercizio, attraverso società od enti di partecipazione, o direttamente, di attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione, dell’equipaggiamento agricolo, dell’energia e della propulsione, nonché di qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere. Per il conseguimento e nell’ambito di tali finalità la società potrà:

- operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, industriale, agraria; dell’editoria e dell’informazione; del turismo e di altre industrie terziarie;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime società ed enti di partecipazione;
- promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;
- compiere, nell’interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese l’assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Art. 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Art. 5 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 6.377.262.975, suddiviso in numero 1.092.247.485 azioni ordinarie, numero 103.292.310 azioni privilegiate e numero 79.912.800 azioni di risparmio tutte da nominali Euro 5 cadauna.

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 3 novembre 2006, a valere sulla delega attribuita in sede straordinaria dall’assemblea del 12 settembre 2002, il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, per massimi Euro 50.000.000 mediante emissione di massime n. 10.000.000 di azioni ordinarie riservate a manager dipendenti della società e/o di società controllate sulla base del relativo piano di incentivazione.

Art. 6 – Categorie di azioni e rappresentante comune

Le azioni ordinarie e quelle privilegiate sono nominative; le azioni di risparmio sono al portatore o nominative a scelta dell'azionista o per disposto di legge; tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili di cui sia deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore delle azioni privilegiate e di risparmio, di cui ai successivi articoli 20 e 23. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.

Ogni azione privilegiata attribuisce il diritto di voto limitatamente alle materie di competenza dell'assemblea straordinaria e quando si deve deliberare in merito al Regolamento dell'Assemblea. Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni privilegiate e di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per aumento del capitale e per conversione di azioni di altra categoria, non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali.

In caso di loro esclusione dalle negoziazioni di borsa le azioni di risparmio, se al portatore, sono trasformate in azioni nominative ed hanno il diritto di percepire un dividendo maggiorato di 0,175 Euro, anziché di 0,155 Euro, rispetto al dividendo percepito dalle azioni ordinarie e privilegiate.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, la maggiorazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio, rispetto al dividendo percepito dalle azioni ordinarie e privilegiate, è aumentata a 0,2 Euro per azione.

Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate e di risparmio, per le quali è deliberata dalle loro assemblee speciali la costituzione dei rispettivi fondi, sono sostenute dalla società fino all'ammontare annuo di Euro 30.000 per ciascuna categoria.

Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni dei possessori di azioni privilegiate e di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, ai medesimi devono essere inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Art. 7 – Assemblee degli azionisti

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purchè in Italia, mediante inserzione, nei termini di legge, di avviso sui quotidiani La Stampa e il Sole 24 Ore o in caso di mancata pubblicazione di tali entrambi quotidiani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'avviso possono essere previste la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Art. 8 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per le nomine degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, per le quali si applica quanto previsto agli art. 11 e 17.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più di un terzo e almeno un quinto del capitale stesso.

L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze previste dalla legge nonché le norme applicabili alle assemblee speciali di categoria.

Art. 10 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 11 – Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da nove a quindici, secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

Non può essere nominato amministratore chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la società dalla disciplina vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione detenuta, una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 12 – Cariche sociali, comitati e compensi agli amministratori

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il presidente, un vice presidente, se lo ritiene opportuno, e uno o più amministratori delegati. In caso di assenza o impedimento del presidente il vice presidente, se nominato, ne assume le funzioni.

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. In particolare il consiglio istituisce un comitato per vigilare sul sistema di controllo interno e comitati per le nomine ed i compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attribuendo le relative funzioni anche a più soggetti purché congiuntamente e con responsabilità solidale; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Il consiglio di amministrazione può nominare anche uno o più direttori generali e può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

I compensi spettanti al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo sono determinati dall'assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 13 – Riunioni e compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre amministratori o un amministratore cui siano stati delegati poteri.

Il consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate e ciascun amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

È ammessa la possibilità per gli amministratori ed i sindaci di partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 14 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 15 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 16 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione, vice presidente e amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed in giudizio, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare ad altri amministratori proprie attribuzioni con la relativa rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi incluso il potere di rendere l'interrogatorio formale ai sensi di legge.

Art. 17 – Nomina e requisiti dei sindaci

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e da 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai sindaci da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione della società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa stessa e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la percentuale prevista al quarto comma del presente articolo è ridotta alla metà.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista come determinata ai sensi del precedente punto 2.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 18 – Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione sono regolati dalla legge.

Art. 19 – Esercizi sociali

L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 – Ripartizione degli utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

- alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio fino a concorrenza di Euro 0,31 per azione;
- ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla riserva straordinaria e/o ad utili portati a nuovo eventuali assegnazioni deliberate dall'assemblea;
- alle azioni privilegiate fino a concorrenza di Euro 0,31 per azione;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza di Euro 0,155 per azione;
- alle azioni di risparmio e ordinarie in egual misura una ulteriore quota fino a concorrenza di Euro 0,155 per azione;

- a ciascuna delle azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio in egual misura gli utili che residuano di cui l'assemblea delibera la distribuzione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 0,31 Euro la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

I suddetti importi saranno proporzionalmente adeguati in caso di modificazione del valore nominale delle azioni.

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. 21 – Recesso degli azionisti

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 22 – Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 23 – Liquidazione

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni delle tre categorie, in egual misura, l'eventuale residuo.